



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 7 dicembre 2016


Deliberazione n. 7/2016

OGGETTO: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 67, comma 1: adozione di un *“Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): Torrente Banna da Villanova d’Asti alla confluenza in Po”*.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”* e successive modifiche ed integrazioni (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante *“Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”*;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”*, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e s. m. i.;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a *“Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”* (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. aa del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante *“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”* convertito, con modificazioni, in legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a *“Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”* (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. cc del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);




- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s. m. i.;
- in particolare, gli articoli da 65 a 68 del suddetto Decreto legislativo;
- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l’art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;

VISTI ALTRESÌ

- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 19 del 9 novembre 1995, di approvazione del “*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*”;
- la Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997, di adozione del “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995 (PSFF)*”;
- la Deliberazione C. I. n. 14 del 26 ottobre 1999, di approvazione del “*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*” (c. d. PS 267);
- la Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001, di adozione del “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*”;
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013, recante “*Presa d’atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- il Decreto del Segretario Generale n. 286 del 21 dicembre 2015, recante «D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., artt. 66 – 68: avvio della procedura di adozione di uno “*Schema di Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): Torrente Banna da Villanova d’Asti alla confluenza in Po*” - Pubblicazione dello schema del Progetto di Variante, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi dell’art. 66, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006»;
- la Deliberazione C.I. n. 4 del 17 dicembre 2015, recante «D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e s. m. i., art. 7, comma 8: adozione e pubblicazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA)*”»;



- la Deliberazione C. I. n. 2 del 3 marzo 2016, recante «Direttiva 2007/60/CE, art. 7; D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 63, comma 10; D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e s. m. i., art. 7, comma 8. - Approvazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” (PGRA)”»;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, questo Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della legge n. 183/1989 e s. m. i., in conformità all’art. 1, comma 1 del D. L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni in legge n. 267 del 3 agosto 1998) nonché dell’art. 1bis del D. L. 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione di tale Decreto legge. Il PAI è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il PAI costituisce, in particolare, lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo nell’ambito territoriale di riferimento costituito dall’intero bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (individuato come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998) chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- in particolare, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il PAI persegue l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, in primo luogo, ha esteso a tutti i corsi d’acqua del bacino del Po la disciplina delle Fasce fluviali (precedentemente introdotta dal “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”, adottato da questo Comitato con Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), con l’obiettivo primario di assicurare ai territori interessati dalla delimitazione delle Fasce fluviali un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
- per l’ambito territoriale oggetto di delimitazione delle Fasce fluviali - classificate come Fascia A o *Fascia di deflusso della piena di riferimento* (corrispondente alla piena con tempo di ritorno duecentennale), Fascia B o *Fascia di esondazione* e Fascia C o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*) - il PAI, nell’ambito dell’Elaborato n. 3 (“*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*”) ha definito un *Assetto di Progetto*, da intendersi come la situazione della regione fluviale che, per il conseguimento delle finalità di Piano e sulla base delle risultanze delle attività conoscitive svolte a cura dell’Autorità di bacino, si dimostra come la più prossima ad un equilibrio ottimale tra tutte le componenti variabili – naturali ed antropiche – che presentano l’attitudine ad influire in modo rilevante sulle dinamiche fluviali. La definizione dell’Assetto di Progetto – operata attraverso la valutazione unitaria ed interrelata della regione fluviale, a norma dell’art. 24 dell’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI - adempie alle finalità



prioritarie costituite dalla protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio paesaggistico, culturale ed ambientale rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio;

- il PAI, in secondo luogo, ha individuato cartograficamente e normato specificamente aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione e di dissesto morfologico di carattere torrentizio con *pericolosità* media o moderata (*Aree Em*), elevata (*Aree Eb*) e molto elevata (*Aree Ee*) presenti nell'ambito collinare e montano del bacino;
- infine, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. L. n. 180/1998, il PAI contiene anche l'individuazione (secondo specifici criteri di zonizzazione) e la classificazione delle *Aree a rischio idrogeologico molto elevato* (*Aree RME*), individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso, tenendo conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale (in coerenza con le esigenze di attuazione dei principi di precauzione e di prevenzione dei danni ambientali). Tra tali aree figurano, in particolare, le *Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario di pianura* (rispettivamente classificate come *Aree B-Pr* e come *Zona I*), le quali sono state specificamente identificate per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di pianura del bacino idrografico del Po;

PREMESSO, INOLTRE, CHE


- a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha profondamente modificato la previgente disciplina legislativa di riferimento della pianificazione di bacino, abrogando la previgente legge n. 183/1989), la fondamentale normativa nazionale di riferimento per la pianificazione dell'assetto idraulico ed idrogeologico è attualmente contenuta nella Sezione I della Parte III (artt. 53 – 72) di detto Decreto legislativo;
- l'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 ha previsto la redazione di un *Piano di bacino distrettuale*, facendo riferimento all'ambito territoriale costituito dal Distretto idrografico, definito dall'art. 54, comma 1 lett. t) del Decreto come “*area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici*”;
- per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Po esso, in base alla previsione di cui all'art. 51, comma 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è stato inserito nell'ambito del *Distretto idrografico padano* di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 152/2006;
- con riguardo all'*Autorità competente* alla redazione del Piano di bacino distrettuale, essa è stata individuata nell'*Autorità di bacino distrettuale* prevista e disciplinata dall'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006. Peraltro, nelle more della definitiva istituzione dei Distretti idrografici e delle relative Autorità di bacino distrettuali, l'articolo 170, comma 2bis del suddetto Decreto legislativo (a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del DL 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha prorogato le Autorità di bacino istituite ai sensi della previgente legge n. 183/1989;



- con specifico riguardo alla *pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico*, l'art. 67, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 ha conservato l'istituto dei Piani stralcio *distrettuali* per l'assetto idrogeologico (PAI);
- dal canto suo, la pianificazione per l'assetto relativa al bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po elaborata ed adottata ai sensi della previgente legge n. 183/1989 e s. m. i. mediante le Deliberazioni del Comitato Istituzionale in precedenza menzionate, deve ritenersi tuttora valida ed efficace, ai sensi del comma 11 dell'art. 170 del citato D. lgs. n. 152/2006;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE (di seguito brevemente definita "*Direttiva Europea Alluvioni*" o "*DEA*"), il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 della Direttiva);
- la DEA è stata recepita in Italia tramite il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale (in conformità agli indirizzi della Direttiva stessa) l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro termini prestabiliti e finalizzati all'adozione finale di *Piani di gestione del rischio di alluvioni* (PGRA) entro la data del 22 dicembre 2015;
- in forza delle proroga delle previgenti Autorità di bacino disposta dal citato 170, comma 2bis del D. lgs. n. 152/2006, l'art. 4, comma 1, lett. b del D. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 ha stabilito che, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE, "*nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali cui all'articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. n. 49 del 2010. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D. lgs. n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza*";
- in coerenza con le summenzionate disposizioni legislative, questa Autorità di bacino ha predisposto (ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 49/2010 ed in coordinamento con le Regioni comprese nel territorio distrettuale) *Mappe distrettuali di pericolosità e di rischio alluvioni* elaborate a scala non inferiore a 1:25.000. Tali mappe (di cui questo Comitato ha preso atto con propria Deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013) rappresentano un primo quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio di alluvione, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010, sulla base delle *Mappe distrettuali di pericolosità e di rischio alluvioni*, l'Autorità ha poi predisposto un Progetto di *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* (Progetto PGRA). A seguito della presa d'atto del Comitato Istituzionale, sia le *Mappe distrettuali di pericolosità e di rischio alluvioni* sia il *Progetto PGRA* sono stati quindi pubblicati sul sito web di questa Autorità, per



- le finalità di partecipazione attiva di tutti gli interessati previste dalla legge, nelle more della definitiva adozione del PGRA ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010;
- a conclusione dell'iter previsto dal D. lgs. n. 49/010, questo Comitato ha infine provveduto ad adottare il *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico padano* (PGRA) con propria Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, e ad approvarlo con successiva Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016;
 - il PGRA è stato predisposto ed adottato in conformità con la previsione del comma 3, lett. a) dell'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010, a norma del quale devono essere comunque fatti salvi “*gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente*”, tra i quali figura il PAI;

ATTESO CHE

- il torrente Banna è interessato dalla perimetrazione delle Fasce fluviali, la cui relativa cartografia si trova nell'ambito dell'Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*) del PAI alle tavole 156-II, 174-I, 174, II, 174-IV;

CONSIDERATO CHE

- alla luce delle premesse precedenti, si è evidenziata la necessità di procedere all'adeguamento degli elaborati del PAI relativi al corso d'acqua in esame con le risultanze contenute nel quadro conoscitivo utilizzato nel PGRA adottato;
- tale quadro conoscitivo è riconducibile ad attività specifiche condotte nel 2014 dalla Regione Piemonte per l'aggiornamento e la ridefinizione del quadro del fabbisogno di interventi, finalizzate a valutare in particolare lo stato di attuazione dei “*limiti B di progetto*” del PAI;
- sulla scorta delle risultanze di tali attività, è emersa l'esigenza di procedere ad un aggiornamento delle fasce fluviali e dell'assetto di progetto del corso d'acqua;
- di conseguenza la Segreteria tecnica di questa Autorità di bacino ha dato avvio all'attività istruttoria a tal fine necessaria, all'esito della quale è stato infine predisposto uno “*Schema di Progetto di Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po*” (di seguito brevemente definito *schema di Progetto di Variante PAI*), specificamente rivolto a recepire nel PAI le risultanze degli strumenti della pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni citati in precedenza e ad integrare, di conseguenza, l'assetto di progetto a suo tempo definito nel PAI per tali corsi d'acqua;
- a norma degli artt. 68, comma 1 e 66, comma 7, lett. c del D. lgs. n. 152/2006, con Decreto S. G. n. 286 del 21 dicembre 2015 è stata disposta la pubblicazione dello *schema di Progetto di Variante PAI* sul sito web dell'Autorità di bacino ai fini della promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate e della disponibilità dello schema medesimo per eventuali osservazioni per il periodo indicato nell'ambito del citato comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, in vista della predisposizione ed adozione del Progetto di Variante definitivo, da sottoporre all'esame ed all'adozione di questo Comitato a seguito dell'adozione del PGRA;
- a conclusione delle attività istruttorie in precedenza menzionate ed a seguito dell'adozione del PGRA con la citata Deliberazione C. I. n. 4/2015, è ora possibile procedere all'adozione del “*Progetto di Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po*” allegato alla presente Deliberazione;



CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità della Variante in esame, per le aree interessate dal progetto di Variante in adozione che non siano già soggette all'applicazione delle vigenti Norme di Attuazione del PAI si rende necessario stabilire misure temporanee di salvaguardia ai sensi e nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 65, comma 7 del D. lgs. 152/2006, con i contenuti di cui all'art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41 delle Norme di Attuazione del PAI facendo salvi, al contempo, gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e s. m. i.) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di adozione della presente Deliberazione e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 27 ottobre 2016;

RITENUTO, PERTANTO

- di procedere all'adozione dell'allegato *“Progetto di Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po”*;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione del *“Progetto di Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po”*)

1. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, è adottato un *“Progetto di Variante al PAI: Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po”* (di seguito brevemente definito *Progetto di Variante*), allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(Contenuti del Progetto di Variante)

1. Il Progetto di Variante al PAI in adozione è costituito dai seguenti elaborati:
 - *Elenco elaborati*
 - *Relazione illustrativa*
 - *Relazione metodologica*
 - *Schede tratti critici*
 - *Atlante fasce fluviali*



ARTICOLO 3

(Finalità del Progetto di Variante)

2. Il Progetto di Variante in oggetto è adottato al fine di assicurare il coordinamento degli elaborati del PAI relativi ai corsi d'acqua che ne costituiscono oggetto con i contenuti del "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*" approvato da questo Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 (di seguito brevemente definito *PGRA*) e, di conseguenza, ad integrare l'assetto di progetto a suo tempo definito nel PAI per tali corsi d'acqua.
3. In particolare, i contenuti di cui al Progetto di Variante in adozione sono finalizzati alla riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
4. L'adozione del Progetto di Variante in oggetto costituisce adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. c) e dell'art. 9, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 4

(Pubblicazione del Progetto di Variante e procedura di adozione definitiva.

Conferenza programmatica)

1. La presente Deliberazione, corredata dal Progetto di Variante ad essa allegato, è pubblicata sul sito web dell'Autorità di bacino fino al termine di cui al successivo comma 4. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere, ai fini della pubblicazione, l'avviso dell'adozione della presente Deliberazione alla redazione della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G. U. R. I.)*. Detto avviso è altresì pubblicato sul BUR della Regione Piemonte.
2. Dalla data di pubblicazione degli elaborati di cui al comma 1 sul sito web dell'Autorità di bacino, il Progetto di Variante è reso disponibile ai fini della partecipazione attiva di tutte le parti interessate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, comma 1 e 66 del D. lgs. n. 152/2006. In particolare, nel corso del periodo di partecipazione attiva, potranno essere presentate osservazioni (anche in forma scritta) al Progetto di Variante da parte del pubblico, inclusi gli utenti.
3. Ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, la Regione Piemonte convoca una Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 68, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 152/2006. Detta Conferenza esprime un parere sul Progetto di Variante allegato alla presente Deliberazione, con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del Progetto medesimo, prevedendo le necessarie prescrizioni ove necessarie.
4. L'adozione della Variante definitiva deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sulla G. U. R. I. di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5

(Misure temporanee di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione definitiva della Variante del PAI in oggetto e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, alle aree interessate dal Progetto di Variante in adozione e non ancora sottoposte alle vigenti Norme di Attuazione del PAI, si



applicano misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. lgs. 152/2006, con i contenuti di cui all'art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41 delle citate NA del PAI.

2. Per le aree di cui al comma precedente, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e s. m. i.) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di adozione della presente Deliberazione e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

Sottosegretario di Stato all'Ambiente e
alla Tutela del Territorio e del Mare
(Barbara Degani)

